



Statistiche in breve

A cura del Coordinamento Generale
Statistico Attuariale

Ottobre 2022

Anno 2021

Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31.12.2021¹

1. Prestazioni pensionistiche e beneficiari totali

Le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti al 31.12.2021 sono 22.758.797, per un ammontare complessivo annuo² di 313.003 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 13.753 euro (Tavola 1). Rispetto al 2020, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,2% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato dell'1,7%.

I beneficiari di prestazioni pensionistiche sono 16.098.748 (+3,6% rispetto al 2020); ognuno di loro percepisce in media 1,4 pensioni, anche di diverso tipo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Sebbene le donne rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei pensionati (il 52%), gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici: l'importo medio dei redditi percepiti dalle donne è infatti inferiore rispetto a quello degli uomini del 27% (16.501 contro 22.598 euro).

Tavola 1 – Pensioni e pensionati^(a), pensioni pro capite e importo annuo, complessivo e medio, delle pensioni e dei redditi pensionistici per sesso. Anni 2020 e 2021 (*importo complessivo in milioni di euro, medio in euro*)

Sesso	Numero		Numero di pensioni pro capite	Importo complessivo annuo	Importo medio annuo	
	Pensioni	Pensionati			delle pensioni	dei redditi pensionistici
ANNO 2020						
Maschi	10.207.666	7.729.862	1,32	172.771	16.926	22.351
Femmine	12.509.454	8.311.340	1,51	134.919	10.785	16.233
Totale	22.717.120	16.041.202	1,42	307.690	13.544	19.181
ANNO 2021						
Maschi	10.242.787	7.767.189	1,32	175.520	17.136	22.598
Femmine	12.516.010	8.331.559	1,50	137.483	10.985	16.501
Totale	22.758.797	16.098.748	1,41	313.003	13.753	19.443

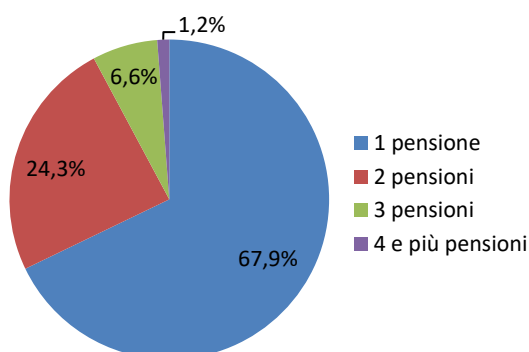
(a) Per brevità, con "pensioni" si intendono le prestazioni pensionistiche, comprese quelle di tipo indennitario e assistenziale che possono assumere la forma di rendite o di indennità, e con "pensionati" i relativi beneficiari.

¹ I dati relativi alle prestazioni pensionistiche e ai beneficiari al 31.12.2021 sono stati estratti dall'archivio amministrativo del Casellario centrale dei Pensionati, aggiornato a luglio 2022.

² L'importo complessivo annuo delle prestazioni pensionistiche è ottenuto moltiplicando per 13 l'importo mensile della pensione e per 12 l'importo mensile della indennità di accompagnamento.

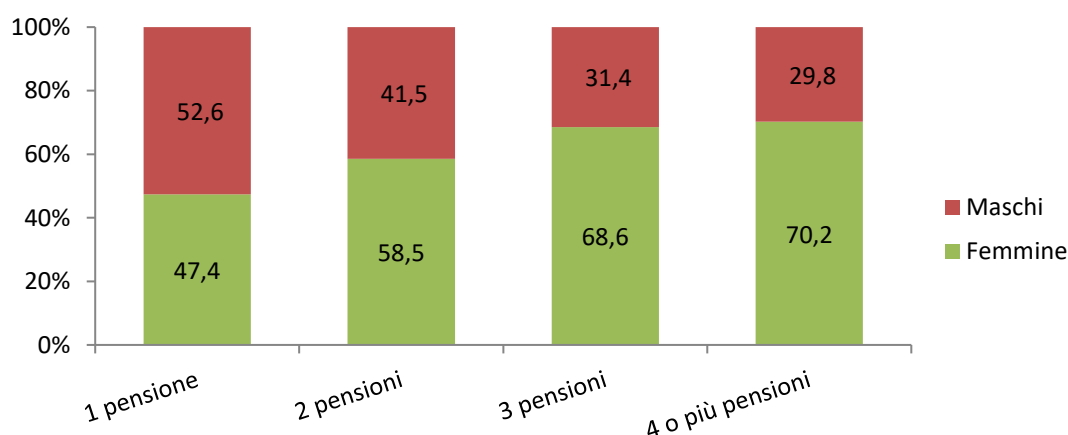
Nella Figura 1, si osserva che circa due terzi (67,9%) dei beneficiari di prestazioni pensionistiche percepisce una sola prestazione, mentre circa un terzo (il 32,1%) ne percepisce due o più. In particolare il 24,3% dei beneficiari percepisce due prestazioni, il 6,6% tre e l'1,2% quattro o più.

Figura 1 - Pensionati per numero di pensioni percepite. Anno 2021 (valori percentuali)



All'interno del gruppo dei titolari di più di una pensione la presenza femminile è dominante e aumenta al crescere del numero dei trattamenti pro capite (Figura 2): le pensionate rappresentano infatti il 58,5% dei titolari di due pensioni, il 68,6% dei percettori di tre pensioni e il 70,2% dei titolari di quattro o più trattamenti.

Figura 2 - Pensionati per numero di pensioni percepite e sesso. Anno 2021 (valori percentuali)



La Tavola 2 rappresenta la distribuzione per categoria delle pensioni; dall'analisi dei dati emerge che le pensioni di tipo Ivs (invalidità, vecchiaia e anzianità/anticipate³, superstiti) sono il 77,9% del totale delle pensioni, di cui il 53,3% relativo alle pensioni di vecchiaia, il 4,4% a quelle di invalidità e il 20,2% a quelle ai superstiti; le prestazioni di tipo indennitario si attestano al 3%, mentre quelle di tipo assistenziale⁴ sono pari al 19,2% del totale.

³ D'ora con la categoria "Vecchiaia" si intende "Vecchiaia e anzianità/anticipate", sia per le pensioni sia per i pensionati

⁴ Le prestazioni assistenziali comprendono le pensioni agli invalidi civili, ai non udenti civili e ai non vedenti civili, le indennità di accompagnamento, di frequenza e di comunicazione, le pensioni e assegni sociali e le pensioni di guerra

Gli importi complessivi hanno una distribuzione più spiccatamente sbilanciata verso le pensioni di tipo Ivs, che coprono il 90,5% del totale; in particolare gli importi erogati per pensioni di vecchiaia sono il 72,6% del totale, quelli per pensioni di invalidità il 4% e quelli per pensioni ai superstiti il 13,9%. Il restante 9,5% è distribuito per l'1,3% sulle prestazioni di tipo indennitario e per l'8,2% su quelle di tipo assistenziale.

Tavola 2 - Pensioni e importo annuo, complessivo e medio, per categoria di pensione. Anno 2021
(importo complessivo in milioni di euro, medio in euro)

CATEGORIA	Numero		Importo complessivo		Importo medio	
		%	Milioni di euro	%	Euro	Numero indice
Ivs	17.719.800	77,9	283.411	90,5	15.994,01	116,29
Vecchiaia	12.122.122	53,3	227.277	72,6	18.748,94	136,33
Invalidità	996.033	4,4	12.644	4,0	12.694,09	92,30
Superstiti	4.601.645	20,2	43.490	13,9	9.450,95	68,72
Indennitarie	659.759	2,9	4.061	1,3	6.155,66	44,76
Assistenziali	4.379.238	19,2	25.531	8,2	5.829,97	42,39
Totale	22.758.797	100	313.003	100	13.753,04	100

a) Numero indice Italia=100

Dall'analisi della distribuzione territoriale di pensioni e pensionati (Tavola 3) si osserva che nelle regioni settentrionali si ha un maggior numero sia di pensioni sia di pensionati (rispettivamente il 47,4% e il 47,8% del totale). Gli importi medi delle pensioni sono più elevati al Nord rispetto al resto dell'Italia (+7,2 punti percentuali rispetto alla media nazionale). Osservando i redditi pensionistici pro capite, si nota anche in questo caso che è il Nord la zona geografica con redditi mediamente più alti (+4,8 punti percentuali rispetto al totale nazionale), seguito a breve distanza dal Centro (+4,3 punti percentuali).

Tavola 3 - Pensioni, pensionati^(a) e importo annuo, complessivo e medio, delle pensioni e dei redditi pensionistici per ripartizione geografica. Anno 2021

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	Numero pensioni	%	Numero pensionati	%	Importo complessivo (milioni di euro)	%	Importo medio delle pensioni (euro)	Numero indice	Reddito pensionistico pro capite (euro)	Numero indice
Nord	10.580.558	47,4	7.511.765	47,8	157.929	50,8	14.926	107,2	20.723	104,8
Centro	4.553.554	20,4	3.141.480	20,0	65.576	21,1	14.401	103,5	20.640	104,3
Mezzogiorno	7.211.218	32,3	5.067.570	32,2	87.489	28,1	12.132	87,2	17.065	86,3
Italia	22.345.330	100,0	15.720.815	100,0	310.995	100,0	13.918	100,0	19.782	100,0

(a) Sono esclusi i pensionati residenti all'estero e i casi non ripartibili per territorio.

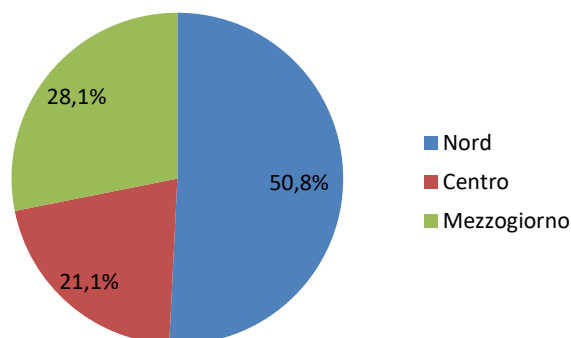
(b) Numero indice Italia=100

I beneficiari residenti nel Mezzogiorno presentano invece sia gli importi delle pensioni, sia i redditi pensionistici più bassi rispetto al totale nazionale.

Come si osserva nella Figura 3, la spesa pensionistica italiana relativa all'anno 2020, si distribuisce per il 50,8% nelle regioni settentrionali e per il 28,1% in quelle

meridionali e nelle isole; il restante 21,1% è erogato a beneficiari residenti nelle regioni del Centro.

Figura 3 - Distribuzione territoriale della spesa pensionistica. Anno 2021



Analizzando la distribuzione dei pensionati per classe di età, di ampiezza quinquennale tra i 65 e i 79 anni, si osserva che la classe più numerosa, sia per i maschi che per le femmine, è quella degli ultraottantenni, con un rapporto di femminilità pari al 155,3% per il numero di pensionati e al 76,3% per i redditi pensionistici. La classe dove si riscontra l'importo medio più elevato è, per entrambi i sessi, quella tra 65 e 69 anni (Tavola 4).

Tavola 4 - Pensionati e importo medio annuo dei redditi pensionistici per classe di età e sesso. Anno 2021 (*importi in euro*)

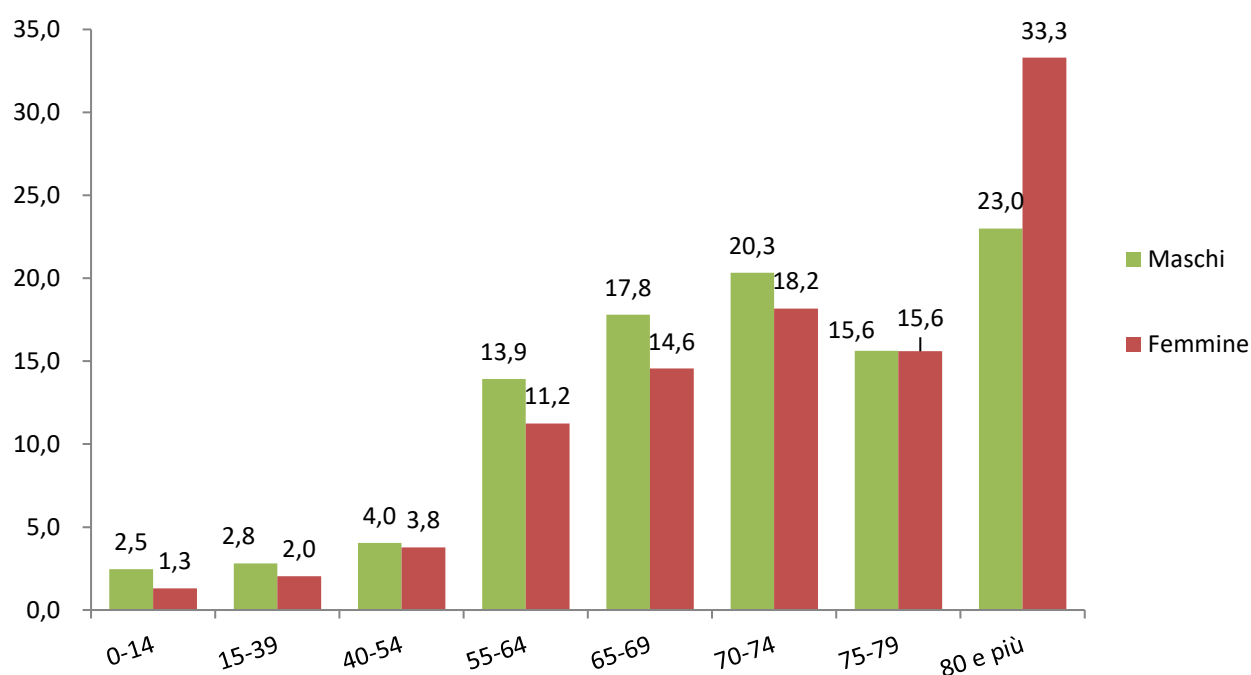
CLASSE DI ETA'	Maschi		Femmine		Totale	
	Numero	Importo medio	Numero	Importo medio	Numero	Importo medio
0-14	191.750	4.329,26	108.107	4.210,66	299.857	4.286,50
15-39	217.727	7.554,91	170.444	7.148,76	388.171	7.376,57
40-54	313.825	8.958,48	315.269	8.375,26	629.094	8.666,20
55-64	1.082.105	22.009,19	937.140	15.412,08	2.019.245	18.947,44
65-69	1.382.639	26.404,95	1.212.614	19.081,61	2.595.253	22.983,17
70-74	1.578.707	25.294,98	1.514.616	17.143,16	3.093.323	21.303,52
75-79	1.214.306	24.130,46	1.299.458	16.449,61	2.513.764	20.159,95
80 e più	1.786.039	22.772,42	2.773.814	17.392,95	4.559.853	19.500,02
Non indicato	91	14.417,34	97	8.694,78	188	11.464,75
Totale	7.767.189	22.597,63	8.331.559	16.501,42	16.098.748	19.442,67

Dalla stessa distribuzione emerge che per ogni classe di età, ma in particolare dai 55 anni in su, gli importi medi dei maschi sono sempre più elevati di quelli delle femmine.

La Figura 4 illustra la composizione percentuale dei pensionati per sesso e classe di età, fatto 100 il totale relativo a ogni sesso. Dall'analisi del grafico si osserva che si ha una prevalenza maschile nelle quote relative a tutte le classi fino ai 74 anni. Nella classe 75-79 anni si riscontra una perfetta parità tra le quote dei due sessi (il 15,6% per entrambi), mentre nella classe degli ultraottantenni si ha una netta prevalenza della quota delle donne rispetto a quella degli uomini, con un distacco di oltre 10 punti percentuali (il 33,3% per le donne contro il 23,0% per gli uomini).

Tale spiccata prevalenza femminile nell'ultima classe di età è determinata fondamentalmente da una diversa aspettativa di vita tra i due sessi, che risulta pari, secondo gli ultimi dati Istat⁵, a 84,7 anni per le donne e a 80,1 anni per gli uomini.

Figura 4 - Pensionati per classe di età. Anno 2021 (*composizione percentuale*)



La distribuzione dei pensionati per ripartizione geografica e classe di età (Tavola 5) mostra andamenti differenti nelle varie ripartizioni. Le regioni settentrionali mostrano una maggiore incidenza tra i pensionati con età superiore ai 54 anni; nel Centro, l'incidenza resta stabile al variare dell'età, con un leggero aumento nel caso dei beneficiari con età inferiore a 14 anni o superiore agli 80; infine, il Mezzogiorno detiene la quota maggiore dei beneficiari con età inferiore a 55 anni. Questo deriva principalmente da una maggiore incidenza in questa zona geografica delle pensioni di invalidità, i cui beneficiari sono mediamente più giovani.

⁵ Statistiche report. Indicatori demografici anno 2021. https://www.istat.it/it/files//2022/04/Report-Indicatori-Demografici_2021.pdf

Tavola 5 - Pensionati per ripartizione geografica^(a) e classe di età. Anno 2021 (composizione percentuale)

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	CLASSE DI ETÀ'								Totale
	0-14	15-39	40-54	55-64	65-69	70-74	75-79	80 e più	
Nord	36,8	36,5	35,0	50,9	48,5	47,3	48,8	49,3	47,8
Centro	23,1	19,5	19,2	18,1	19,3	19,9	20,2	21,1	20,0
Mezzogiorno	40,1	44,0	45,8	31,0	32,2	32,8	31,0	29,7	32,2
Italia	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(a) Sono esclusi i pensionati residenti all'estero e i casi non ripartibili per territorio.

Dall'analisi della Tavola 6, che riporta la distribuzione delle pensioni per classe di importo, si osserva che 16,7 milioni delle pensioni (il 73,5% del totale) ha importi inferiori a 1.500 euro lordi mensili. Circa la metà di esse (8,6 milioni) ha importi compresi tra 500 e 1.000 euro mensili e rappresenta il 37,5% del numero totale delle pensioni; le pensioni fino a 500 euro sono circa 5 milioni e costituiscono il 21,7% del totale, mentre quelle tra 1.000 e 1.500 euro sono 3,3 milioni, pari al 14,3% del totale. I restanti 6 milioni di pensioni (il 26,5% del totale) superano i 1.500 euro lordi mensili.

Tavola 6 – Pensioni e importo complessivo per classe di importo mensile. Anno 2021

CLASSE DI IMPORTO MENSILE (euro)	Numero	% sui trattamenti	Importo complessivo	% sull'importo
Fino a 499,99	4.930.691	21,7	15.993	5,1
500,00-999,99	8.531.110	37,5	67.725	21,6
1.000,00-1.499,99	3.262.146	14,3	48.190	15,4
1500,00-1.999,99	2.452.869	10,8	50.862	16,2
2.000,00-2.499,99	1.570.134	6,9	42.128	13,5
2.500,00-2.999,99	905.318	4,0	29.536	9,4
3.000,00 - 3.499,99	409.831	1,8	15.866	5,1
3.500,00 - 3.999,99	213.644	0,9	9.545	3,0
4.000,00 - 4.499,99	126.999	0,6	6.441	2,1
4.500 - 4.999,99	84.303	0,4	4.794	1,5
5.000,00 e più	271.752	1,2	21.923	7,0
Totale	22.758.797	100	313.003	100

Passando all'analisi dei pensionati per classe di reddito pensionistico, costituito dalla somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite dal pensionato, siano esse di tipo previdenziale, indennitario o assistenziale (Tavola 7), si osserva che la distribuzione si sposta verso le classi di reddito più elevate. La prima classe di importo mensile, infatti, rappresenta l'11,3% dei pensionati, la seconda (tra 500 e 1.000 euro) il 21,5%, la terza classe, tra i 1.000 e i 1.500 euro, il 21,1%; infine i pensionati con redditi pensionistici oltre i 1.500 euro mensili sono oltre 7,4 milioni, pari al 46,1% del totale dei pensionati.

Dall'analisi delle differenze tra redditi maschili e femminili si osserva che le classi di reddito pensionistico oltre i 1.500 euro mensili sono popolate più da maschi che da femmine; in tali classi i pensionati rappresentano il 56,9% del totale dei maschi, mentre per le pensionate l'analoga quota scende al 36%.

Tavola 7 - Pensionati e importo complessivo del reddito pensionistico per classe di reddito pensionistico mensile e sesso. Anno 2021

CLASSE DI IMPORTO MENSILE (euro)	Maschi				Femmine				Totale			
	Numero	%	Importo complessivo		Numero	%	Importo complessivo		Numero	%	Importo complessivo	
			milioni di euro	%			milioni di euro	%			milioni di euro	%
Fino a 499,99	781.744	10,1	2.484	1,4	1.035.090	12,4	3.633	2,6	1.816.834	11,3	6.118	2,0
500,00-999,99	1.118.318	14,4	9.893	5,6	2.349.116	28,2	20.289	14,8	3.467.434	21,5	30.182	9,6
1.000,00-1.499,99	1.445.907	18,6	21.729	12,4	1.950.519	23,4	29.192	21,2	3.396.426	21,1	50.920	16,3
1500,00-1.999,99	1.581.952	20,4	33.035	18,8	1.321.274	15,9	27.378	19,9	2.903.226	18,0	60.412	19,3
2.000,00-2.499,99	1.106.825	14,3	29.635	16,9	820.321	9,8	21.976	16,0	1.927.146	12,0	51.611	16,5
2.500,00-2.999,99	683.572	8,8	22.389	12,8	433.075	5,2	14.099	10,3	1.116.647	6,9	36.489	11,7
3.000,00 - 3.499,99	382.733	4,9	14.824	8,4	177.137	2,1	6.848	5,0	559.870	3,5	21.673	6,9
3.500,00 - 3.999,99	206.112	2,7	9.209	5,2	90.880	1,1	4.061	3,0	296.992	1,8	13.270	4,2
4.000,00 - 4.499,99	119.472	1,5	6.058	3,5	50.196	0,6	2.545	1,9	169.668	1,1	8.604	2,7
4.500 - 4.999,99	77.437	1,0	4.401	2,5	30.013	0,4	1.705	1,2	107.450	0,7	6.106	2,0
5.000,00 e più	263.117	3,4	21.862	12,5	73.938	0,9	5.756	4,2	337.055	2,1	27.619	8,8
Totale	7.767.189	100	175.520	100	8.331.559	100	137.483	100	16.098.748	100	313.003	100

Nella Figura 5 si osservano contemporaneamente le quote delle classi di reddito per pensioni e pensionati.

Si osserva che il 59,1% delle pensioni ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro. La quota di pensionati con reddito al di sotto di questa soglia scende al 32,8%, per la possibilità di cumulo di più trattamenti pensionistici.

La spesa pensionistica sostenuta per l'erogazione delle pensioni sotto i 1.000 euro è il 26,7% del totale, mentre la quota dei redditi pensionistici che appartengono alla stessa classe di importo si dimezza al 11,6%, sempre a causa del cumulo di più trattamenti.

Nelle classi di reddito più basse si concentrano soprattutto le prestazioni di tipo assistenziale, che rappresentano una forma di assistenza alle persone più disagiate, per motivi economici e/o fisici, e le pensioni ai superstiti, che sono per loro natura di importo più basso di quelle del dante causa, essendo calcolate come una percentuale di queste ultime.

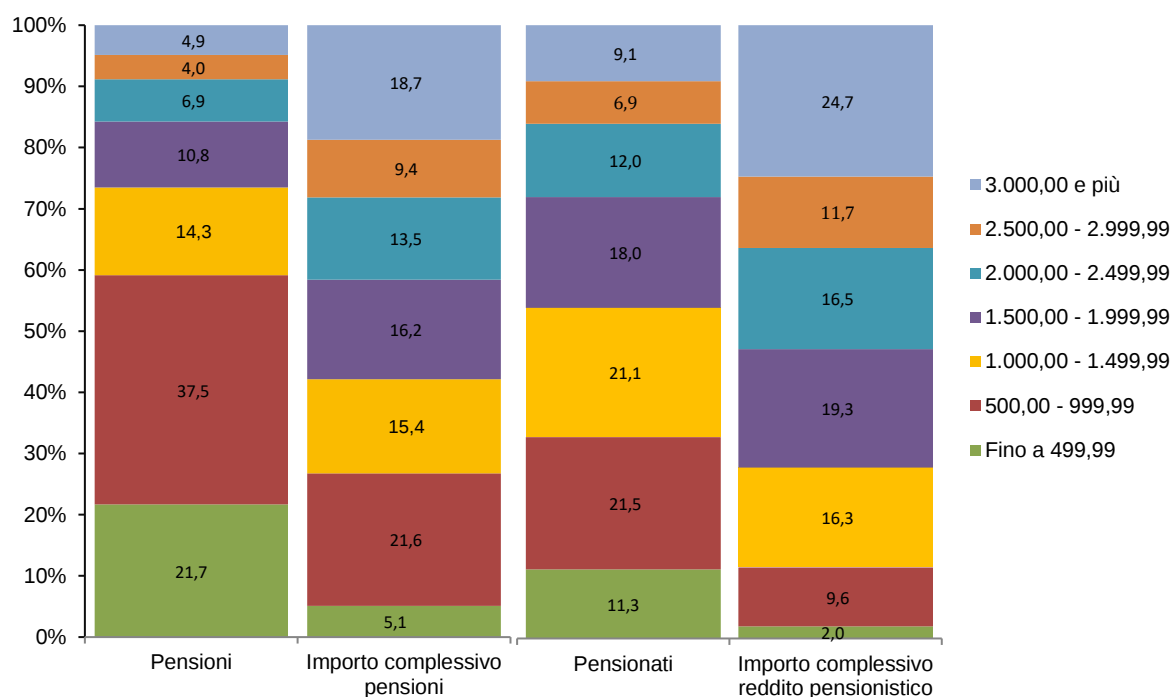
Per tutte le classi di importo superiore ai 1.000 euro mensili, l'incidenza dei pensionati è maggiore di quella delle pensioni. In particolare, il 39,1% dei pensionati percepisce redditi pensionistici mensili compresi tra i 1.000 e i 2.000 euro, mentre nella stessa classe ricade solo il 25,1% delle pensioni.

I pensionati che percepiscono più di 2.000 euro al mese rappresentano il 28% del totale e il 52,8% sulla spesa pensionistica complessiva, mentre nella stessa classe

le pensioni sono il 15,7% e pesano per il 41,6% sulla spesa pensionistica complessiva.

Nelle classi di importo mensile più elevate si concentrano principalmente le pensioni di vecchiaia e/o anzianità/anticipate, caratterizzate da importi medi più alti rispetto agli altri tipi di pensione.

Figura 5 – Pensioni, pensionati e importo complessivo della spesa pensionistica per classe di importo mensile. Anno 2020 (valori percentuali)

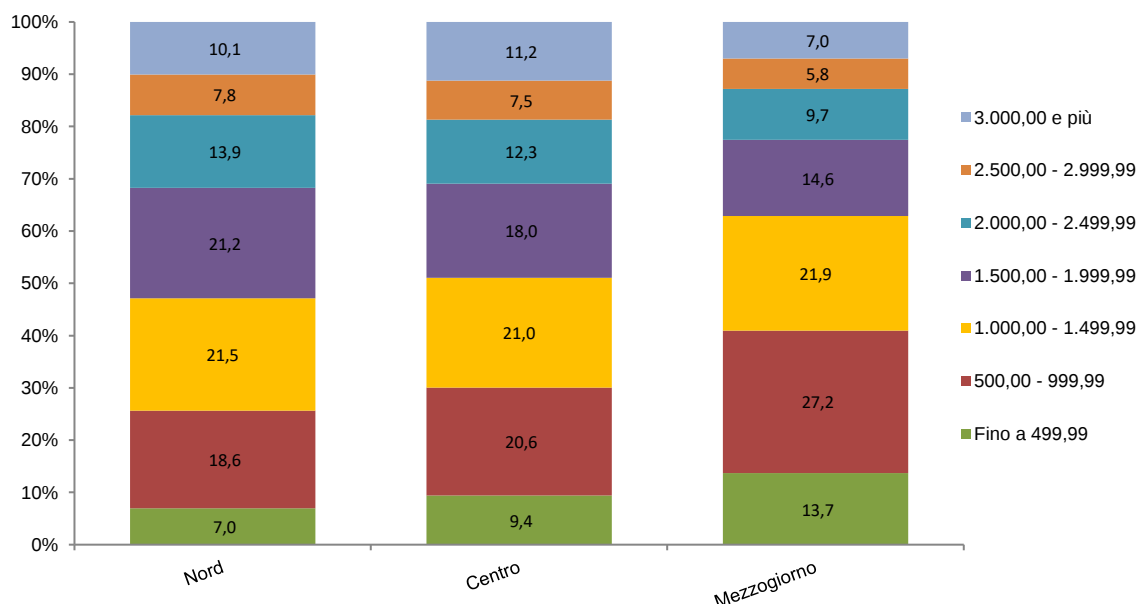


Dalla Figura 6, che rappresenta la distribuzione dei pensionati per classe di reddito pensionistico e ripartizione geografica, si osserva che i pensionati delle regioni meridionali e delle isole percepiscono redditi più bassi rispetto a quelli residenti nelle altre zone geografiche.

Nel Mezzogiorno, infatti, il numero dei pensionati con redditi pensionistici sotto i 500 euro mensili rappresenta il 13,7%, nel Centro il 9,4% e nelle regioni settentrionali il 7%; in termini assoluti, il distacco si accentua ancor più se si osservano i pensionati con redditi pensionistici compresi tra 500 e 1.000 euro mensili che nel Mezzogiorno sono pari al 27,2%, quota che scende al 20,6% nelle regioni del Centro e ancora al 18,6% in quelle settentrionali.

Di conseguenza, i pensionati residenti al Nord che percepiscono redditi più elevati, in particolare compresi tra 1.500 e 2.000 euro mensili, superano di circa 7 punti percentuali quelli del Mezzogiorno e di circa 3 punti quelli del Centro. Infine, i pensionati delle classi di reddito pensionistico più alte, oltre i 2.000 euro mensili, residenti nel Mezzogiorno sono il 22,5%, contro oltre il 30% in ognuna delle due altre aree geografiche.

Figura 6 - Pensionati per classe di reddito pensionistico mensile e ripartizione geografica. Anno 2021 (valori percentuali)



2. Analisi tipologica dei beneficiari di prestazioni pensionistiche

L'analisi dei beneficiari prosegue, focalizzando l'attenzione su cinque platee di beneficiari individuati in base al tipo di prestazione percepita: i pensionati di vecchiaia, i pensionati di invalidità previdenziale, i beneficiari di pensioni ai superstiti, i beneficiari di prestazioni indennitarie, i beneficiari di prestazioni assistenziali.

I primi sono i titolari di almeno una pensione di vecchiaia e/o anzianità/anticipata, cumulata o meno ad altre prestazioni, i secondi di almeno una pensione di invalidità previdenziale cumulata o meno ad altre prestazioni e così via.

Sono platee che per loro stessa definizione non sono distinte l'una dall'altra ma si sovrappongono in parte; infatti, per la possibilità di cumulo di più pensioni anche appartenenti a diversi tipi, un beneficiario può ricadere in più platee a seconda delle pensioni ricevute.

La Tavola 8 mostra la distribuzione del numero dei pensionati secondo la presenza o meno di cumulo con pensioni di altro tipo.

Si osserva che la quota dei pensionati che percepiscono solo pensioni dello stesso tipo varia da un minimo del 27,7% dei percettori di pensioni indennitarie ad un massimo del 72,2% dei titolari di pensioni di vecchiaia.

Il gruppo più numeroso di pensionati è quello dei titolari di pensioni di vecchiaia: essi sono 11.263.961. Tra questi il 27,8% è anche titolare di trattamenti appartenenti ad altri tipi.

Tavola 8 – Tipologie di pensionati^(a) secondo la presenza o meno di cumulo con pensioni di diverso tipo. Anno 2021 (*valori assoluti e valori percentuali*)

TIPOLOGIA	Solo pensioni della tipologia			Cumulo con altre tipologie di pensione			Totale pensionati	Totale pensioni	Numero medio di pensioni pro capite
	Numero pensionati	%	Numero medio di pensioni pro capite	Numero pensionati	%	Numero medio di pensioni pro capite			
Vecchiaia	8.132.492	72,2	1,09	3.131.469	27,8	2,31	11.263.961	16.065.697	1,43
Invalidità	505.342	51,1	1,01	482.693	48,9	2,54	988.035	1.732.892	1,75
Superstiti	1.389.498	32,5	1,07	2.887.445	67,5	2,40	4.276.943	8.431.520	1,97
Indennitarie	180.528	27,7	1,01	470.271	72,3	2,42	650.799	1.318.910	2,03
Assistenziali	1.831.196	49,8	1,21	1.843.063	50,2	2,59	3.674.259	6.986.228	1,90

(a) La somma del numero dei pensionati dei vari tipi non coincide con il totale dei pensionati in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più prestazioni appartenenti anche a tipi diversi, un pensionato può ricadere in più tipi a seconda delle prestazioni ricevute; analogamente, la somma del numero delle pensioni corrispondenti non coincide con il totale delle pensioni.

I pensionati titolari di invalidità previdenziale sono circa 1 milione; poco meno della metà (il 48,9%) cumula pensioni di tipo diverso da quelle di invalidità previdenziale.

I titolari di pensioni ai superstiti sono 4.276.943; circa un terzo (il 32,5%) percepisce solo pensioni ai superstiti, mentre il restante 67,5% percepisce anche pensioni di altro tipo.

I beneficiari di prestazioni di tipo assistenziale sono circa 3,7 milioni; il 50,2% è titolare anche di prestazioni diverse da quelle assistenziali. Sono principalmente i beneficiari di indennità di accompagnamento che percepiscono anche pensioni di tipo previdenziale.

I titolari di rendite di tipo indennitario infine sono 650.799 di cui la grande maggioranza (il 72,3%) cumula tale prestazione con altri tipi di prestazione previdenziale e/o assistenziale.

La Tavola 9 rappresenta la composizione dell'importo complessivo annuo dei redditi pensionistici delle tipologie di pensionati illustrate nella Tavola 8.

I pensionati di vecchiaia ricevono complessivamente 258.484 milioni di euro; l'87,9% di tale ammontare (227.276 milioni di euro) riguarda le pensioni di vecchiaia, mentre il 12,1% (31.207 milioni di euro) corrisponde a quello delle pensioni di altro tipo cumulate a quelle di vecchiaia. I percettori di sole pensioni di vecchiaia ricevono una quota di ammontare che non solo è la più alta tra le tipologie esaminate (circa il 70%), ma è anche molto vicina alla rispettiva quota dei pensionati: per le pensioni di vecchiaia il cumulo con prestazioni di altro tipo non è quindi associato a un reddito pensionistico medio significativamente più alto, a differenza delle altre tipologie.

Il reddito pensionistico dei beneficiari di pensioni di invalidità previdenziali deriva per il 71,4% da pensioni di invalidità e per il 28,6% da pensioni di altro tipo.

I titolari di pensioni ai superstiti ricevono complessivamente 83.092 milioni di euro; il 47,7% di tale ammontare (39.602 milioni di euro) è rappresentato dal cumulo con pensioni di altro tipo.

Il 67,9% dei redditi pensionistici dei titolari di prestazioni indennitarie sono relativi a pensioni di tipo previdenziale e/o assistenziale cumulate alle rendite indennitarie. Tra le tipologie esaminate, i percettori di sole prestazioni indennitarie ricevono la quota più bassa di ammontare (8%).

Infine le prestazioni di tipo assistenziale rappresentano il 47,6% del reddito pensionistico dei beneficiari di tale tipo di prestazioni, mentre le prestazioni di altro tipo rappresentano il restante 52,4%.

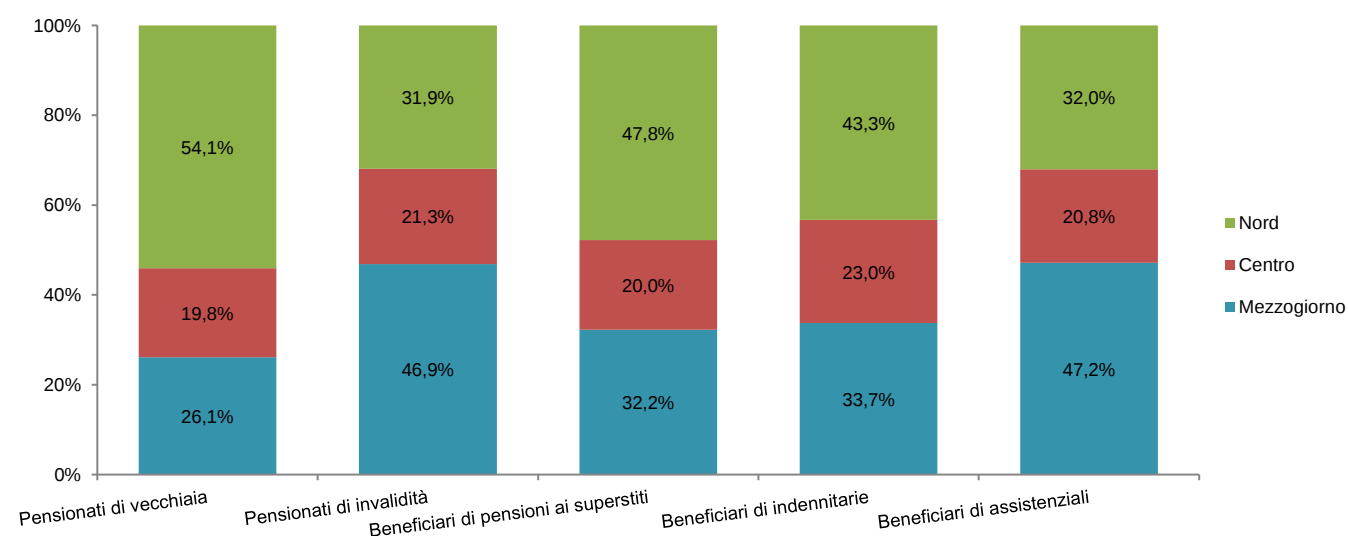
Tavola 9 – Composizione dell'importo complessivo annuo dei redditi pensionistici delle tipologie di pensionati^(a). Anno 2021 (*importi in milioni di euro*)

TIPOLOGIA	Sole pensioni della tipologia		Cumulato da pensioni di altre tipologie				Reddito pensionistico complessivo
	Importo complessivo pensioni della tipologia	%	Importo complessivo pensioni della tipologia	%	Importo complessivo pensioni di altra tipologia	%	
Vecchiaia	182.283	70,5	44.994	17,4	31.207	12,1	258.484
Invalità	7.360	41,6	5.284	29,9	5.053	28,6	17.697
Superstiti	15.206	18,3	28.284	34,0	39.602	47,7	83.092
Indennitarie	1.010	8,0	3.052	24,1	8.582	67,9	12.643
Assistenziali	12.800	23,9	12.731	23,8	28.053	52,4	53.583

(a) La somma dei redditi pensionistici dei vari tipi di pensionato risulta superiore al totale generale della spesa pensionistica in quanto, a causa della possibilità di cumulo di più prestazioni appartenenti anche a diversi tipi, un reddito pensionistico può ricadere in più tipi a seconda delle prestazioni associate.

Dall'analisi della distribuzione territoriale dei vari tipi di pensionato (Figura 7) si osserva una netta prevalenza dei pensionati di vecchiaia al Nord (54,1%), mentre quelli di invalidità previdenziale e assistenziale hanno una maggiore presenza nel Mezzogiorno (rispettivamente 46,9% e 47,2%). Nel Centro i pensionati delle varie tipologie appaiono con percentuali pressoché costanti, che variano dal 20% al 23%.

Figura 7 – Tipologie di pensionati per ripartizione geografica. Anno 2021 (*valori percentuali*)



La Tavola 10 e la successiva Figura 8 mostrano la distribuzione dei pensionati dei vari tipi per classe di reddito pensionistico mensile.

Si rileva che degli oltre 11 milioni pensionati di vecchiaia, circa 4,2 milioni percepiscono redditi pensionistici compresi tra 500 e 1.500 euro mensili.

Riguardo ai 4,3 milioni di beneficiari di pensioni ai superstiti, la classe di reddito più numerosa è quella tra 1.000 e 1.500 euro, con 1,1 milioni di beneficiari, seguita da quella immediatamente precedente, con quasi un milione.

I beneficiari di prestazioni assistenziali, in totale 3.674.259, si distribuiscono per quasi un milione nella classe di reddito più bassa, che risulta la più numerosa, per più di un milione e mezzo nelle classi di reddito tra 500 e 1.500 euro e per il restante milione nelle classi di reddito oltre i 1.500 euro mensili.

Tavola 10 – Tipologie di pensionati^(a) per classe di reddito pensionistico mensile. Anno 2021

CLASSE DI REDDITO MENSILE (euro)	Vecchiaia	%	Invalità	%	Superstiti	%	Indennitarie	%	Assistenziali	%
Fino a 499,99	419.471	3,7	66.078	6,7	308.098	7,2	137.955	21,2	918.320	25,0
500,00-999,99	1.816.144	16,1	279.459	28,3	867.272	20,3	61.214	9,4	779.480	21,2
1.000,00-1.499,99	2.399.857	21,3	240.611	24,4	1.127.488	26,4	98.401	15,1	859.259	23,4
1.500,00-1.999,99	2.476.314	22,0	178.022	18,0	877.846	20,5	128.849	19,8	529.430	14,4
2.000,00-2.499,99	1.737.274	15,4	103.706	10,5	481.431	11,3	106.722	16,4	312.951	8,5
2.500,00-2.999,99	1.036.931	9,2	53.714	5,4	252.770	5,9	61.841	9,5	132.808	3,6
3.000,00-3.499,99	516.551	4,6	31.258	3,2	147.689	3,5	29.152	4,5	65.155	1,8
3.500,00-3.999,99	275.254	2,4	15.171	1,5	85.013	2,0	12.925	2,0	30.817	0,8
4.000,00-4.499,99	159.318	1,4	6.546	0,7	46.900	1,1	6.096	0,9	16.171	0,4
4.500,00-4.999,99	101.729	0,9	3.673	0,4	25.235	0,6	2.993	0,5	9.395	0,3
5.000,00 e più	325.118	2,9	9.797	1,0	57.201	1,3	4.651	0,7	20.473	0,6
Totale^(a)	11.263.961	100	988.035	100	4.276.943	100	650.799	100	3.674.259	100

(a) La somma del numero dei pensionati dei vari tipi non coincide con il totale dei pensionati in quanto, per effetto della possibilità di cumulo di più prestazioni appartenenti anche a tipi diversi, un pensionato può ricadere in più tipi a seconda delle prestazioni ricevute.

Analizzando la distribuzione percentuale (vedi anche Figura 8), si rileva che una quota non lontana dal 5% dei titolari di pensioni di vecchiaia, come anche dei titolari di pensioni di invalidità previdenziale, percepisce redditi pensionistici inferiori ai 500 euro mensili. Per i primi la classe più numerosa è quella tra 1.500 e 2.000 euro mensili (22%), per i secondi quella tra 500 e 1.000 euro (28,3%); il 12,2% dei pensionati di vecchiaia percepisce redditi pari o superiori a 3.000 euro mensili, mentre la quota della stessa classe di importo quasi si dimezza per i pensionati di invalidità (6,7%).

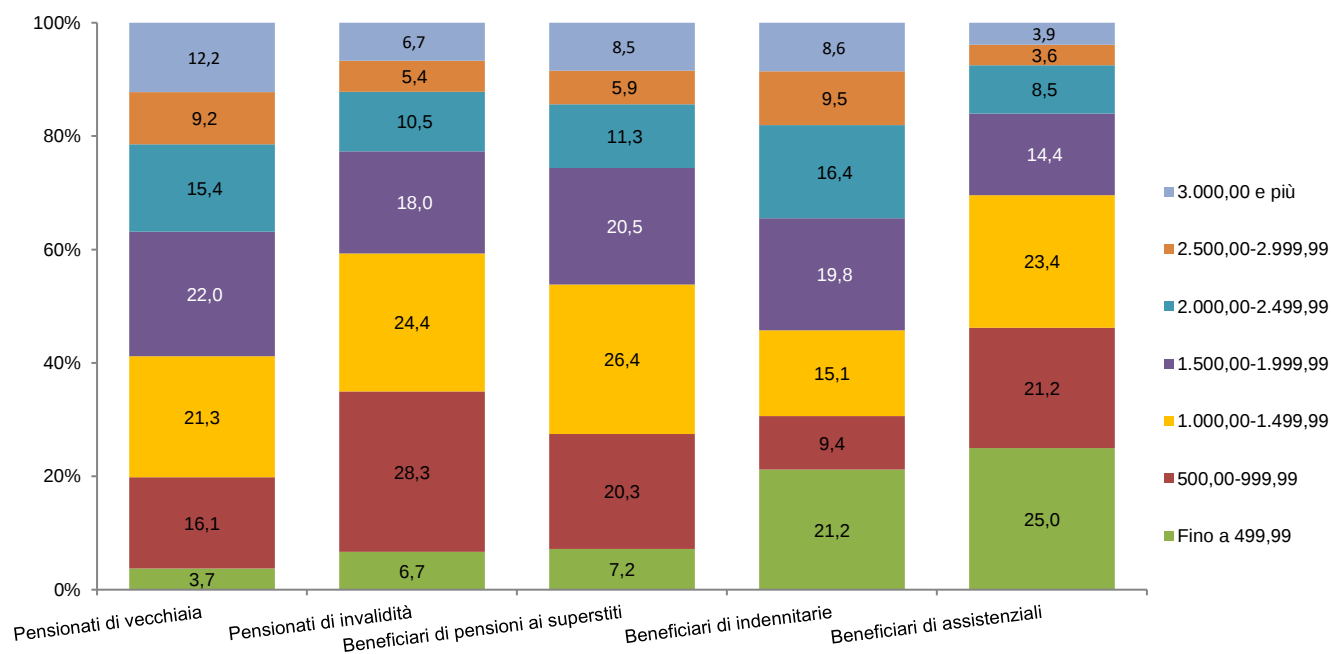
Quasi un terzo dei beneficiari di pensioni ai superstiti (il 27,5%) ha redditi inferiori ai 1.000 euro mensili, il 46,9% percepisce redditi compresi tra 1.000 e 2.000 euro mensili, mentre il restante 25,6% appartiene alle classi più alte.

I beneficiari di rendite Inail percepiscono redditi pensionistici mediamente più alti rispetto ai pensionati della tipologia precedente, con il 30,6% di beneficiari che percepisce redditi pensionistici inferiori ai 1.000 euro mensili, il 34,9% compresi tra 1.000 e 2.000 euro e il 34,5% superiori o uguali ai 2.000 euro mensili.

Infine, quasi la metà di beneficiari di prestazioni assistenziali percepisce redditi pensionistici inferiori a 1.000 euro mensili; di questi il 25% risulta inferiore ai 500

euro e il 21,2% è compreso tra 500 e 1.000 euro mensili. L'altra metà percepisce redditi pensionistici superiori a 1.000 euro mensili, di cui il 37,8% inferiori ai 2.000 euro mensili e il 16% superiori, principalmente a causa del cumulo di più prestazioni.

Figura 8 – Tipologie di pensionati per classe di reddito pensionistico. Anno 2021 (*valori percentuali*)



GLOSSARIO

Assegno di invalidità previdenziale: prestazione legata al versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di lavoro dell'assicurato a meno di un terzo. L'assegno è compatibile con l'attività lavorativa. Ha durata triennale e confermabile per periodi della stessa durata. Dopo il secondo rinnovo l'assegno è considerato permanente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

Assegno sociale: prestazione economica erogata ai cittadini sia italiani sia stranieri in possesso dei seguenti requisiti anagrafici ed economici: 67 anni nel 2019, residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale e stato di bisogno economico. In particolare, il diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso in cui il richiedente sia legalmente sposato. L'assegno sociale è stato introdotto con legge 335/1995 e dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

Importo complessivo annuo: Importo annuo delle pensioni vigenti al 31 dicembre. Tale valore è fornito dal prodotto tra il numero delle pensioni, l'importo mensile della pensione pagata al 31 dicembre dell'anno e il numero di mensilità per cui è previsto il pagamento (13 per le pensioni e 12 per le indennità di accompagnamento). La spesa pensionistica che ne consegue rappresenta un dato di stock e pertanto non coincide con la spesa pensionistica desunta dai dati contabili degli enti che hanno erogato la prestazione (dato economico di bilancio).

Indennità di accompagnamento: Convenzionalmente comprendono l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali, le indennità di frequenza per i minori di 18 anni, le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti); le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, le indennità di assistenza e di accompagnamento per i ciechi assoluti. Le indennità spettano al solo titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni reddituali.

Ivs: Invalidità, vecchiaia e superstiti. Tipo di pensioni erogate agli assicurati dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e delle gestioni sostitutive e integrative.

Pensione: la prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemerita verso il Paese. Il numero delle pensioni può non coincidere con quello dei pensionati in quanto ogni individuo può beneficiare di più prestazioni. Nel caso di pensioni indirette a favore di più contitolari, si considerano tante pensioni quanti sono i beneficiari della prestazione.

Pensione ai superstiti: trattamento pensionistico erogato ai superstiti di pensionato o di assicurato in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti.

Pensione assistenziale: Pensione erogata a cittadini con reddito scarso o insufficiente, inferiore ai limiti di legge e indipendentemente dal versamento di contributi, a seguito del raggiungimento del limite di età previsto dalla normativa o per invalidità non derivante dall'attività lavorativa svolta.

Pensione di anzianità/anticipata: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto i requisiti contributivi e eventualmente anagrafici per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento, anticipatamente rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità: prestazione economica, legata al versamento di contributi per almeno cinque anni dei quali tre nell'ultimo quinquennio, e il riconoscimento da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale di una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Requisito indispensabile è inoltre la cessazione di ogni attività lavorativa, la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali.

Pensione di invalidità civile: pensione erogata ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle normali funzioni quotidiane superiore al 73 %.

Pensione di invalidità, di vecchiaia e anzianità e ai superstiti (IVS): pensione corrisposta dai regimi previdenziali di base e complementare in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).

Pensione di invalidità previdenziale ante Legge 222/1984: prestazione legata al versamento di contributi e al riconoscimento, da parte degli organi competenti dell'Ente previdenziale, della riduzione permanente della capacità di guadagno. La prestazione è stata abolita dalla Legge 222/1984, che ha introdotto l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Sono rimasti, a tutela di alcune classi di lavoratori, i requisiti di invalidità assimilabili alla vecchia normativa; tale invalidità specifica è compresa nella categoria dell'invalidità previdenziale ante Legge 222/1984.

Pensione di vecchiaia: il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento e che siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

Pensione indennitaria: rendita corrisposta a seguito di un infortunio sul lavoro, per causa di servizio e malattia professionale. La caratteristica di queste rendite è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata a superstiti) conseguente a un fatto accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa.

Pensione sociale: pensione ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi minimi e ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dei 65 anni di età. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale è stata sostituita dall'assegno sociale (legge n. 335 del 1995).

Pensione sociale da ex invalido civile: pensione ai beneficiari di pensioni di invalidità civile e ai sordomuti al compimento dell'età prevista dalla normativa. Viene erogata dall'Inps ed è finanziata dalla fiscalità generale. A partire dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale viene sostituita dall'assegno sociale (legge n. 335 del 1995).

Reddito pensionistico: è dato dalla somma degli importi di tutte le prestazioni pensionistiche percepite da un beneficiario, siano esse di tipo previdenziale, indennitario o assistenziale.

Ripartizione geografica: suddivisione geografica del territorio. Per l'Italia si considerano le seguenti ripartizioni: *Nord*: Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; *Centro*: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; *Sud e isole*: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Spesa pensionistica: (vedi Importo complessivo).

AVVERTENZE

Arrotondamenti: per effetto degli arrotondamenti operati nelle elaborazioni i totali possono non corrispondere alle somme delle rispettive componenti, sia per i valori assoluti sia per i valori percentuali.

APPENDICE NORMATIVA

Evoluzione del sistema pensionistico italiano

Negli ultimi decenni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerose riforme finalizzate al contenimento della spesa, al riordino e all'armonizzazione dei diversi regimi pensionistici.

Il modello pensionistico italiano è basato sul regime tecnico-finanziario della ripartizione pura in quanto i contributi versati dal settore produttivo, aziende e lavoratori, sono utilizzati per pagare le pensioni in essere senza alcun accumulo di capitale; il sistema risulta in equilibrio solo quando, annualmente, il flusso delle entrate contributive è sufficiente ad erogare le prestazioni.

La normativa vigente sino all'inizio degli anni novanta garantiva un livello di prestazioni massimo prossimo all'80% dell'ultima retribuzione. Il calcolo della pensione era effettuato secondo il metodo retributivo ed il livello della prestazione risultava indipendente dall'età al pensionamento; a ciò si aggiungeva il fatto che i requisiti di età ed anzianità previsti per l'accesso alla pensione erano particolarmente favorevoli.

La combinazione di tali elementi assicurava un livello generale delle prestazioni troppo elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione quale effetto combinato dei due fenomeni demografici - aumento della vita media e progressiva riduzione dei tassi di natalità - hanno determinato la crisi irreversibile del sistema. Pertanto i provvedimenti normativi di modifica dell'ordinamento, da un lato hanno avuto come obiettivo l'innalzamento dell'età pensionabile, dall'altro la diminuzione del livello delle prestazioni erogate. Per compensare la riduzione dell'importo delle prestazioni garantite dall'assicurazione di base sono state introdotte nell'ordinamento forme di previdenza complementare.

In ordine cronologico, a partire da 1992, si elencano i principali provvedimenti emanati in materia:

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato)

- Graduale incremento dell'età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
- Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
- Graduale allargamento, per le anzianità maturate dal 1993, del periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile:
 - per chi ha almeno 15 anni di contribuzione al 31/12/1992 (gli stessi che con la successiva Legge Dini saranno classificati come appartenenti al regime

“retributivo”), il periodo di riferimento passa dagli ultimi cinque anni agli ultimi dieci della vita contributiva;

- per tutti gli altri coincide con l’intera vita contributiva;
- Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo.
- Perequazione delle pensioni sulla base del solo adeguamento al costo vita e non più anche alla dinamica salariale;
- Avvio del processo di armonizzazione delle normative dei fondi speciali gestiti dall’Inps alle regole del regime generale dei lavoratori dipendenti.

D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

Istituzione della previdenza complementare.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini)

- Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
Il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995:
 - ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi si applica il vecchio sistema retributivo;
 - a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
 - ai lavoratori privi di anzianità al 31.12.1995, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

È prevista la possibilità per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996 di optare per il sistema contributivo, con la condizione che abbiano maturato un’anzianità pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995.

Con il sistema contributivo la pensione non è più legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa. L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione e a un determinato tasso di sconto. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica.

- Per le pensioni di anzianità: aumento da 36 anni di contribuzione nel 1996 a 40 nel 2008 del requisito di sola anzianità e introduzione di una età minima (da 52 nel 1996 a 57 nel 2006) da abbinare ai 35 anni di contribuzione.
- Riduzione degli importi delle pensioni di invalidità e di reversibilità in funzione del reddito posseduto.

- Si modifica il regime delle pensioni di anzianità:
 - introducendo un'età minima (da 52 anni nel 1996 a 57 anni nel 2006) in aggiunta ai 35 anni contributivi;
 - innalzando da 36 anni nel 1996 a 40 anni nel 2008 il requisito di sola anzianità;
- viene prevista una nuova disciplina dei trattamenti a favore dei superstiti di assicurato e pensionato e degli assegni di invalidità posti in relazione con i redditi dei beneficiari;
- le aliquote di computo delle pensioni sono fissate al 33% per i lavoratori dipendenti e al 20% per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps;
- Si prevede la revisione decennale dei coefficienti di trasformazione sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo dei tassi di variazione del PIL.
- Per le pensioni di anzianità viene fissato a quattro il numero annuo delle finestre di uscita (le finestre erano già state introdotte nel nostro ordinamento da pochi anni);
- Si istituisce l'assegno sociale che viene erogato a favore degli ultra sessantacinquenni con bassi livelli reddituali;
- Si istituisce una nuova gestione (lavoratori parasubordinati) per fornire copertura previdenziale ai soggetti che svolgono, anche se in maniera non esclusiva, attività di lavoro autonomo e ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Viene individuato l'obiettivo di armonizzare le regole tra le gestioni previdenziali Inps e quelle dei dipendenti pubblici.
- Per i lavoratori privi di anzianità al 31.12.1995 (e per chi ha esercitato l'opzione) e appartenenti, quindi, al regime contributivo puro:
 - scompare l'istituto dell'integrazione al minimo;
 - vengono introdotte nuove regole per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Essa può essere ottenuta in un'età compresa tra i 57 e i 65 anni con un minimo di 5 anni di contribuzione. La pensione non viene concessa prima dei 65 anni se risulta di importo inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale;
 - è previsto un massimale retributivo imponibile ai fini contributivi pari inizialmente a 132 milioni di lire (nel 2020 è di 103.955 euro). Sulle retribuzioni eccedenti tale limite non è previsto alcun prelievo, con lo scopo di incentivare lo sviluppo di forme di previdenza complementare su base volontaria, gestite a capitalizzazione.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (prima Riforma Prodi)

- Inasprimento dei requisiti per le pensioni di anzianità nel regime transitorio con l'esclusione dei lavoratori appartenenti a particolari categorie quali operai, mobilitati, cassaintegrati, prosecutori volontari.
- Blocco totale della perequazione del 1998 per le pensioni vigenti superiori a 5 volte il minimo e il blocco totale per gli anni 1999-2000 per le pensioni superiori a 8 volte il minimo.
- Riduzione delle pensioni di anzianità decorrenti nel 1998 (con anzianità inferiore a 40 anni) attraverso l'introduzione di un'ulteriore finestra di uscita e la diversificazione delle finestre per gli autonomi aumentandole di 3 mesi;
- Ulteriore accelerazione del processo di armonizzazione delle gestioni previdenziali speciali.
- Parziale incumulabilità, per la parte di importo superiore al minimo, dei trattamenti di anzianità con redditi di lavoro autonomo.

Lo stesso esecutivo aveva emanato in precedenza il D. Lgs. n. 314/1997. L'art. 8 stabilisce, dal 1998, la tassazione dei redditi pensionistici ai fini Irpef utilizzando i dati contenuti nel Casellario delle pensioni. In seguito (art. 34 L. 448/1998) viene stabilito che, dal 1999, le pensioni siano rivalutate in relazione al totale delle pensioni percepite dal singolo beneficiario utilizzando le informazioni raccolte dal Casellario delle pensioni.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002)

- Adeguamenti delle pensioni minime e delle pensioni sociali, con elevazione dei relativi importi, per motivi reddituali, alla cifra di 1 milione di lire.

Legge 15 ottobre 2003, n. 289

- Introduzione della cumulabilità totale tra pensione di anzianità, liquidata in presenza di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.
- Soppressione dell'Inpdai, con contestuale passaggio delle relative competenze all'Inps.

Legge 24 novembre 2003, n. 326

- Parificazione della contribuzione dovuta dai lavoratori parasubordinati a quella dei lavoratori autonomi.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004)

- Introduzione del contributo di solidarietà (nella misura del 3%) sulle pensioni superiori a venticinque volte quello stabilito dall'art.38 della Legge 448/2001 (un milione di lire), rivalutato annualmente.

Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni)

- Introduzione per la pensione di anzianità, a partire dal 1° gennaio 2008, del cosiddetto "scalone" con l'innalzamento del requisito di età da 57 a 60 anni sempre avendo maturato almeno 35 anni di anzianità.
- Introduce, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione con un'anzianità non inferiore a 35 anni e un'età non inferiore a 57 anni se dipendenti (58 anni se autonome) per le lavoratrici che optano per la liquidazione secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (opzione donna).
- Prevede la standardizzazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità indipendentemente dal regime pensionistico.
- Introduce un incentivo (superbonus) nella misura del 32,70% della retribuzione per i lavoratori dipendenti del settore privato che rinviando la pensione di anzianità a tutto il 31 dicembre 2007.
- prevede la rimodulazione (da 4 a 2, ma con un periodo di attesa più lungo) delle finestre di uscita per tutte le pensioni di anzianità.

D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

- Riordino della disciplina della previdenza complementare.

D.lgs. 6 febbraio 2006, n. 42

- Introduzione dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della pensione ai superstiti.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)

- Incremento di cinque punti percentuali della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps.
- Anticipazione al 1° gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (seconda Riforma Prodi)

- Nuovi requisiti d'accesso alla pensione (abolizione dello scalone) e introduzione del "sistema delle quote" a partire dal 1° gennaio 2009, determinate dalla somma dell'età (con un valore minimo crescente nel corso degli anni) e degli anni di anzianità (minimo 35).
- Tornano a essere applicate le 4 finestre trimestrali alle pensioni che decorrono avendo maturato 40 anni di anzianità (cosiddetti "quarantisti").
- Per la prima volta vengono applicate anche alla pensione di vecchiaia le stesse finestre (trimestrali) applicate ai "quarantisti".

- Viene bloccata completamente nel 2008 la perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo.
- Si continuano a tutelare i c.d. salvaguardati, limitatamente a 5.000 lavoratori in mobilità e proseguiti volontari.
- Vengono previsti requisiti ridotti per i lavoratori addetti a mansioni usuranti.
- Vengono pubblicati (con effetto da gennaio 2010) nuovi coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota di pensione contributiva.

Legge 3 agosto 2009 n. 102

- Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego aumentata gradualmente fino a 65 anni.
- Viene stabilito il principio di adeguare i requisiti anagrafici all'incremento della speranza di vita accertato da Istat.
- Rateizzazione del trattamento di fine rapporto lavorativo

Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro)

- Indennizzi per le aziende commerciali in crisi.
- Contribuzione figurativa per la malattia.
- Delega per il riordino della disciplina dei lavori usuranti.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Riforma Sacconi)

- Aggancio di tutti i requisiti di età all'incremento della speranza di vita corrispondente all'età di 65 anni nel triennio precedente. Il primo incremento è fissato per il 2015 e stabilito pari a 3 mesi. Viene incrementata allo stesso modo la componente anagrafica delle quote.
- Revisione dei requisiti legati all'incremento della speranza di vita sia prevista ogni 3 anni tranne il secondo incremento, stabilito per il 2019, al fine di renderlo coincidente con la revisione dei coefficienti di trasformazione.
- Modifica radicale del regime delle decorrenze (finestre). Si stabilisce infatti che per le pensioni di vecchiaia e anzianità il diritto alla decorrenza avvenga dopo 12 mesi (18 per gli autonomi) dal raggiungimento del requisito (c.d. finestre mobili).
- Incremento dell'età di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico: di un anno per il 2010 e di 4 anni dal 2012.
- Ricongiunzioni di cui alla legge 29 del 1979 onerose a decorrere dal 1° luglio 2010.

A distanza di pochi mesi il medesimo esecutivo emana:

- il D. Lgs. 67/2011 che istituisce requisiti anticipati per i lavoratori addetti in attività particolarmente usuranti;
- la L. 111/2011 in cui l'art. 18 dispone due norme rilevanti:

- il c. 4 anticipa dal 2015 al 2013 l'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita (sempre fissato in 3 mesi). In questo modo la revisione diventa sempre triennale e in linea con quella dei coefficienti;
- il c. 22-ter stabilisce ulteriori finestre di un mese ogni anno (dal 2012 al 2014) da applicarsi a tutte le tipologie di pensioni anzianità.

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero)

- Estensione del calcolo contributivo anche a coloro che erano stati esclusi dalla riforma Dini.
- Abolizione delle finestre aumentando quasi sempre il requisito nella stessa misura.
- Eliminazione delle quote e l'aumento di un anno, per i maschi, del requisito per la pensione di anzianità, da ora denominata "anticipata".
- Estensione alle pensioni anticipate dell'aumento dei requisiti legati alla speranza di vita. Gli aumenti diventano biennali a partire dal 2019.
- Rapido aumento del requisito di età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti private e autonome con l'equiparazione a quella degli uomini a partire dal 2018.
- Blocco completo della perequazione per i redditi pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps, per gli anni 2012 e 2013.
- Istituzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni speciali e del Fondo Volo, la cui misura è proporzionale agli anni di anzianità antecedenti il 1996.
- Estensione fino a 70 anni dei coefficienti di trasformazione. A partire dal 2019 anche i coefficienti vengono aggiornati ogni due anni.
- Mantenimento dei requisiti previgenti per 50mila (poi portati a 65mila) lavoratori appartenenti a categorie particolari (c.d. salvaguardati).

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

- Introduzione del contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015)

- Introduzione di un tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto Fornero che ora non possono superare l'importo che risulterebbe dal calcolo interamente retributivo.
- Abolizione, dal 2015 al 2017, delle riduzioni degli importi di pensione per coloro che scelgono il pensionamento anticipato prima del compimento dei 62 anni di età.

Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale

- Dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, della "Riforma Fornero", nella parte in cui prevedeva che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%" e conseguente revisione del calcolo della rivalutazione.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

- Le lavoratrici che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l'opzione donna ed andare in pensione con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015.
- .In via sperimentale per il triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti del settore privato a cui manchino non più di tre anni alla pensione di vecchiaia possono andare in part-time al 40-60%, senza che la busta paga e l'assegno pensionistico subiscano detrazioni.
- La no-tax area per i pensionati over 75 viene innalzata a 8.000 euro.
- Slittamento del conguaglio di perequazione al 2017.
- Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla legge 147/2013.
- Viene eliminata la penalizzazione (il taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto all'età di 62 anni) a partire dal 1° gennaio 2016 per i lavoratori usciti negli anni 2012-2014.in

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)

- È stato introdotto l'anticipo pensionistico (APE), che risulta come indennità e quindi non è considerata nelle pensioni. La misura consente di ritirarsi a 63 anni, e almeno 20 anni di contributi, con un trattamento che viene poi restituito in rate ventennali. Esistono tre tipi di APE:
 - a) l'APE volontario, cui hanno diritto tutti i lavoratori, che viene erogato dall'INPS ma è finanziato dal sistema bancario, con un complesso meccanismo di assicurazione che copre il rischio di premorienza;
 - b) l'APE aziendale, cui hanno diritto lavoratori dipendenti "in esubero" a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali che offrano la propria uscita dall'organico aziendale in cambio di un trattamento pensionistico anticipato del tutto sostenuto, in termini di costi, dall'impresa;

c) l'APE sociale, cui hanno diritto solo alcune categorie in specifiche condizioni meritevoli di tutela:

- disoccupati con almeno 30 anni di contributi, che non percepiscano ammortizzatori sociali (da almeno 3 mesi) e il cui rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento collettivo, per giusta causa o tramite risoluzione consensuale nell'ambito di una procedura di conciliazione;
- lavoratori con almeno 30 anni di contributi, invalidi almeno al 74%;
- lavoratori con almeno 30 anni di contributi che abbiano accudito per almeno 6 mesi un familiare disabile grave convivente;
- lavoratori con almeno 36 anni di contributi che per almeno sei anni negli ultimi sette abbiano svolto particolari mansioni gravose (undici categorie).

- È stata allargata l'opzione Donna alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell'anno: possono usufruire dell'opzione anche le lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome, sempre con 35 anni di anzianità contributiva.
- È stata data la possibilità di cumulo contributivo gratuito tra i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, comprese le casse professionali, per raggiungere sia la pensione di vecchiaia sia la pensione anticipata.
- Per i lavoratori precoci è stato aperto (dal 1° maggio 2017) un canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica; tali lavoratori devono aver lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
- Le categorie di lavoratori addetti a mansioni gravose restano escluse dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni nel 2019.
- Sono abolite definitivamente le penalizzazioni previste dalla Riforma Fornero, ossia la riduzione percentuale della sola quota retributiva di pensione, proporzionata al numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, a tutti coloro che raggiungono il diritto alla pensione anticipata dopo il 31 dicembre 2017. Per gli altri pensionati le penalizzazioni erano state tolte da provvedimenti specifici.
- Sono abolite le finestre mobili per i lavoratori addetti a mansioni usuranti: tali lavoratori non dovranno più attendere 12 o 18 mesi per poter beneficiare della pensione anticipata. Inoltre l'adeguamento alla speranza di vita sarà bloccato fino al 2025. Tali lavoratori dovranno aver svolto le attività usuranti in un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa (senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito), oppure aver svolto lavori usuranti per metà dell'intera vita lavorativa.

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

Per quanto riguarda il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento, la legge di bilancio:

- modifica il meccanismo di adeguamento all'incremento della speranza di vita per l'accesso al pensionamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; prevede inoltre che gli adeguamenti, a decorrere dal 2021, non possano essere superiori a 3 mesi e che eventuali variazioni negative debbano essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi;
- esclude dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato per specifiche categorie di lavoratori e precisamente:
 - ai lavoratori dipendenti che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo allegato B (*Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature*);
 - ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette "usuranti"), di cui all'articolo 1 del D.lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni.

Relativamente all'APE la legge di bilancio:

- proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2019) l'APE volontaria;
- estende la possibilità di accesso ai lavoratori a tempo determinato a patto che possano vantare 18 mesi di lavoro dipendente negli ultimi 36 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano finito da almeno 3 mesi di percepire la prestazione per disoccupazione loro spettante e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

- estende la possibilità di accesso a chi assiste un familiare entro il 2° grado;
- interviene sui requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni;
- amplia di 4 categorie quelle inizialmente previste per l'accesso all'APE sociale integrandole con quelle inserite nell'allegato B alla Legge di bilancio.

Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26

I principali interventi di tipo previdenziale disposti dal Decreto legge prevedono:

- l'introduzione di un nuovo canale di uscita sperimentale per il triennio 2019-2021, con la combinazione fissa 62 anni e 38 anni di contributi; la prima decorrenza utile è fissata al 1° aprile 2019 (1° agosto per i lavoratori pubblici), per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 2018. Per chi matura i requisiti dal 2019 vengono applicate finestre mobili trimestrali (semestrali per i pubblici). Per chi si avvale del nuovo canale di uscita la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo;
- la possibilità di esercitare l'opzione donna (sempre con calcolo interamente contributivo) per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018, avendo 35 anni di anzianità, abbiano un'età di almeno 58 anni (59 per le autonome). La decorrenza della pensione segue le finestre mobili (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le autonome);
- la proroga dell'APE sociale fino al 31 dicembre 2019 (misura già operativa a partire dal 2017 con la L.232/2016);
- la sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata fino al 2026; Il requisito rimane così fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini fino al 2026 (41 e 10 mesi per le donne). Anche in questo caso si applicano le finestre, trimestrali per tutti;
- la modifica della rivalutazione delle pensioni stretta all'indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps per il triennio 2019-2021;
- l'introduzione del contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 100mila euro lordi annui (c.d. "pensioni d'oro").

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

La legge di bilancio 2020 conferma, per il comparto pensioni, Quota 100, Opzione donna e Ape sociale, rivede la disciplina della perequazione automatica delle pensioni e del riscatto dei contributi.

In particolare la manovra prevede:

- la modifica della disciplina transitoria della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 e l'introduzione di una nuova

disciplina a regime, a partire dal 2022. Per gli anni 2020-2021, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria precedente, la quale prevedeva un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo).

A decorrere dal 2022 la perequazione verrà applicata:

- nella misura del 100% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il minimo INPS (anziché fino a 3 volte il suddetto valore);
 - nella misura del 90% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici compresa tra 4 e 5 volte il predetto minimo (anziché tra 3 e 5 volte il medesimo valore);
 - nella misura del 75% per la fascia di importo complessivo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo minimo.
- la proroga per tutto il 2020 dell'APE sociale. Pertanto, dal 1° gennaio 2020 possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 - la conferma per il 2020 e il 2021 di Quota 100, la pensione sperimentale che consente di lasciare il lavoro al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (ovvero quando la somma dell'età e degli anni di contributi versati sia pari a 100).
 - la proroga di Opzione donna per tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018, come previsto precedentemente. Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cd. finestra) si consegue trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome

Sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Corte Costituzionale

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il famoso aumento al milione di lire) sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni».

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

La legge di bilancio 2021 prevede nella parte relativa alle pensioni:

- la proroga per tutto il 2021 dell'APE sociale. Dal 1° gennaio 2021 possono presentare domanda di riconoscimento i soggetti che, nel corso del 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

- la proroga di Opzione donna per tutte le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome, entro il 31 dicembre 2020.
- l'introduzione della nona salvaguardia che garantisce la permanenza delle regole di pensionamento vigenti nell'assicurazione pubblica obbligatoria prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero a favore di 2.400 soggetti privi di occupazione al 2011 o che avevano siglato accordi per l'uscita dal mondo del lavoro. Al pari di quanto previsto nelle otto precedenti salvaguardie pensionistiche, i beneficiari della misura continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.
- proroga fino al 2023 del periodo di permanenza nell'isopensione, la prestazione di accompagnamento a pensione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che era stato elevato a sette anni dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente al periodo 2018-2020.
- proroga della sperimentazione del contratto di espansione fino alla fine del 2021 che viene esteso alle aziende con almeno 250 lavoratori.

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)

La legge di bilancio 2022 prevede nella parte relativa alle pensioni:

- la possibilità di richiedere il trattamento di pensione anticipata in Quota 102 per coloro che, nel corso del 2022, compiano almeno 64 anni di età e maturino almeno 38 anni di anzianità contributiva. A condizione che la maturazione dei requisiti avvenga nel corso dell'anno, l'accesso alla pensione è consentito anche successivamente al 31 dicembre 2022;
- la proroga di Opzione donna. In particolare, si estende la possibilità di optare per il regime del trattamento pensionistico anticipato alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici (almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome), e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2021;
- la proroga per l'anno 2022 dell'Ape sociale per la quale si prevede anche l'ampliamento della platea degli addetti ai lavori gravosi ammessi al beneficio. I requisiti comuni alle differenti categorie di beneficiari sono: compimento del 63° anno di età e cessazione dell'attività lavorativa. I requisiti di contribuzione differiscono, invece, in base alla categoria di appartenenza: 30 anni di contributi per i disoccupati di lungo corso, per i caregiver e gli invalidi dal 74 per cento in poi; 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi; 32 anni per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta;
- la proroga del contratto di espansione fino alla fine del 2023, che viene ulteriormente esteso anche alle aziende con almeno 50 dipendenti.

Requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata

Pensione di vecchiaia

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Requisito contributivo: 20 anni di contributi versati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico:

Anni	Uomini	Donne	
		Dipendenti private	Lavoratrici autonome
2012	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014-2015	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019-2022	67 anni	67 anni	67 anni

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;
- al compimento dei 71 anni di età (anche questo limite è soggetto all'adeguamento con le speranze di vita) a fronte di 5 anni di contribuzione "effettiva" (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall'importo della pensione.

Pensione anticipata

Requisito anagrafico: nessuno

Requisito contributivo:

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014-2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
2016-2018	42 anni e 10	41 anni e 10 mesi
2019-2026	42 anni e 10	41 anni e 10 mesi

Nel sistema interamente contributivo esiste la possibilità di pensionamento a 64 anni di età con almeno 20 anni di contributi e un importo minimo di pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale.